



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori CALEO, VACCARI, MARTINI, CHITI, FEDELI, DE PETRIS, BORIOLI, BRUNO, CANTINI, CAPACCHIONE, CARIDI, CARDINALI, CASSON, COLLINA, COCIANCICH, CUCCA, D’ADDA, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, FABBRI, FASIOLO, FAVERO, FILIPPI, GAMBARO, GIACOBBE, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO, MASTRANGELI, MATTESINI, MICHELONI, MIRABELLI, PEZZOPANE, PUPPATO, RANUCCI, ROMANO, RUTA, SCALIA, SCAVONE, SILVESTRO, SPILABOTTE, SOLLO, TOMASELLI, VALDINOSI, VATTUONE, ZIN, ASTORRE, Elena FERRARA, MARCUCCI, ORRÙ e PAGLIARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2015

Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela del patrimonio naturale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, già assegnato alla 1^a Commissione Affari Costituzionali nella passata legislatura, quando era stato presentato dal senatore Alberto Maritati, si colloca nel solco del più ampio processo di riforma, delineato dalla proposta di legge «revisione della Parte II della Costituzione» approvata dalla Camera dei Deputati lo scorso 1^o marzo 2015 e ora all'esame del Senato, volto ad adeguare l'architettura istituzionale della nostra Repubblica rispetto alle mutate condizioni del contesto politico, economico e sociale.

La Costituzione italiana è stata scritta in un momento storico delicato, il Paese era appena uscito da un lungo periodo di dittatura e di guerra che avevano provocato grandi lacerazioni interne. Il riconoscimento dei valori fondanti della neonata Repubblica non poteva, allora, non risentire di quelle esperienze. I principi fondamentali enunciati nella prima parte della Costituzione sono ancora validi, ma ad essi oggi se ne affiancano altri, di cui, allora, non veniva percepita appieno l'importanza, ma che attualmente sono invece patrimonio comune e riconosciuto della nostra cultura. Essi sono meritevoli, quindi, di essere sanciti tra i principi fondamentali della nostra Costituzione.

In particolare, l'articolo 9 recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Il paesaggio cui si allude, ovviamente, non è sinonimo di ambiente e di natura, ma evoca una visione, appunto, «paesaggistica» del nostro territorio, inteso come «bel panorama», tale quindi da valorizzare più la dimensione estetica che quella ecologica. Inoltre, il territorio nazionale si

estende anche al dominio sottomarino e questo non rientra nel concetto di paesaggio cui si riferisce l'articolo 9.

D'altro canto, l'articolo 117, secondo comma, lettera s), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». Dal punto di vista strettamente semantico, dunque, le parole riferite ai sistemi naturali sono: paesaggio, ambiente, ecosistema. Ma, tra i principi fondamentali, è citato solo il paesaggio. Va inoltre rilevato come tale semantica non attribuisca rilievo alcuno all'esistenza di altre specie animali o vegetali, oltre alla nostra.

Al fine di comprendere le opportunità di una revisione costituzionale sul punto, può essere utile rilevare come alcune Costituzioni straniere, quali, ad esempio, quelle di Ecuador e Bolivia, riconoscano i diritti della natura a persistere e a prosperare.

Di contro constatiamo che le alterazioni ambientali di elevata portata collegate con fenomeni meteorologici estremi, desertificazione, innalzamento dei mari, diffusione di malattie tropicali, scioglimento dei ghiacci non sono altro che il prodotto di decenni di scelte politiche sbagliate basate sullo sfruttamento irrispettoso dell'ambiente.

L'origine antropica del «*climate change*» è ormai assodata e, in questi anni, con costi altissimi abbiamo constatato il suo impatto negativo sull'ambiente e sull'uomo. Solo restituendo dignità all'ambiente e riconoscendone il suo valore e i suoi diritti potremmo invertire la rotta. Questa sensibilità dovrebbe permeare la nostra Costituzione, integrando quell'impostazione personalistica che ne è al centro, in quanto l'integrità della natura

rappresenta un valore che garantisce l'integrità umana.

Il presente disegno di legge intende, quindi, superare la visione estetica della natura - simboleggiata dal riferimento al «paesaggio» nell'articolo 9 della Costituzione - per una prospettiva più rispondente agli impegni assunti sul tema dal nostro Paese, facendo riferimento anche alla Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità e la cosiddetta direttiva «Habitat» dell'Unione europea (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992).

In tal senso si propone di aggiungere all'articolo 9 della Costituzione un comma secondo cui la Repubblica «tutela l'integrità e la salubrità dell'ambiente, protegge la biodiversità e gli *habitat* naturali, opera per la salvaguardia degli ecosistemi, come condizioni necessarie per il benessere dell'umanità». È importante qui il riferimento all'integrità ambientale quale presupposto imprescindibile per il benessere dell'umanità,

così da sancire, in capo alla Repubblica, un vincolo espresso di tutela degli ecosistemi e dei vari *habitat* naturali, entrambi funzionali alla biodiversità.

Peraltro, è opportuno modificare la lettera *s*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in quanto il riferimento all'«ambiente» (al singolare) e all'«ecosistema» non solo instaura tra questi due elementi una contrapposizione che in realtà non sussiste (essendo gli ecosistemi parte dell'ambiente) ma, soprattutto, non riconosce la pluralità dei beni ambientali e degli ecosistemi. In questa direzione si orienta, dunque, la modifica all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, proposta all'articolo 2 del presente disegno di legge costituzionale, nella convinzione che sia in primo luogo la Carta fondamentale il luogo in cui l'ambiente debba essere riconosciuto e rappresentato quale presupposto imprescindibile per il nostro benessere.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela del patrimonio naturale)

1. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Tutela l'integrità e la salubrità dell'ambiente, protegge la biodiversità e gli *habitat* naturali, opera per la salvaguardia degli ecosistemi, come condizioni necessarie per il benessere dell'umanità».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela dei beni ambientali e degli ecosistemi)

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera *s)* è sostituita dalla seguente:

«*s)* tutela dei beni ambientali, degli ecosistemi e dei beni culturali».